

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2158)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **CITARISTI, MORO, SANGALLI, FERRARI**
Silvestro, TESINI Aristide, AMABILE e PATRIA

(V. Stampato Camera n. 2635)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio,
artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta
del 12 gennaio 1983*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 gennaio 1983*

Interpretazione autentica delle lettere *a)* ed *e)* dell'articolo 8
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito
agevolato al commercio

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di credito sono tenuti ad operare ai sensi della lettera *a)* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, deve intendersi applicabile alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.

Analogamente, i contributi di cui alla lettera *e)* del medesimo articolo 8 si devono intendere rapportati alle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.